



TRIBUNALE DI PALERMO

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

Esella
dr. H
per
E. 66

Il Giudice per l'Udienza preliminare, dott.ssa Wilma Angela Mazzara, a scioglimento della riserva sulla richiesta avanzata dai P.M. di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare ex art. 304 n. 2 c.p.p. per particolare complessità del procedimento;

letti gli atti e sentite le parti all'udienza del 4 febbraio 2014, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare è regolata dall'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., norma di carattere eccezionale che deve essere interpretata in stretta aderenza a quanto previsto.

In tal senso la norma fissa le condizioni per la sospensione, che può essere disposta solo in relazione ai reati espressamente indicati nell'art. 407, comma secondo, lett. a) e non estesa ad altre e diverse figure criminose, anche se è stato previsto nei procedimenti cumulativi la sua operatività nei confronti del coimputato al quale siano contestati reati non compresi nell'elenco di cui al menzionato art. 407. (Cass. sez. U, sent n. 23381 del 31/05/2007).

Ulteriore requisito è la particolare complessità del processo che va valutata in considerazione della gravità dei reati, del numero degli imputati, della mole della documentazione da esaminare, delle questioni poste in fatto ed in diritto.

Secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità formatasi al riguardo, la particolare complessità deve essere intesa in termini ampi, purchè risulti oggettivizzata la causa che l'ha determinata, e, pertanto, può essere riferita non solo alla trattazione e alla decisione del processo, in relazione all'approfondimento delle posizioni di ciascun imputato e all'assunzione di numerosi mezzi di prova, ma anche ad oggettive difficoltà e ostacoli di

h

natura logistica, riguardanti l'organizzazione dei mezzi e delle strutture necessarie per la celebrazione del processo (Cass. sez. 5, sent. n. 21325 del 27/04/2010).

Inoltre, e tale dato deve essere sottolineato, è stato affermato che il giudizio di particolare complessità ha carattere prognostico, dovendo essere formulato non con riguardo all'attività espletata ed esaurita, bensì in ragione dell'attività da compiere con riferimento anche al tempo necessario per la discussione finale. (Cass. sez. 2, Sent. n. 36638 del 17/04/2013).

Nel caso di specie ritiene questo Giudice che ricorrano le condizioni per disporre la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare prevista dall'art. 304, comma 2, cod. proc. pen..

Infatti avuto riguardo alle imputazioni del presente procedimento (416 bis commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ecc.; 629 c. 2 in rel. al n. 3 c. 2 dell'art. art. 628 c.p. e 7 D.L. 152/1991, 74 c. 1, 2 e 4 D.P.R. 309/90, 12 quinquies l. 356/92 e 7 D.L. 152/1991) non può non evidenziarsi che queste rientrano appieno nelle ipotesi contemplate nell'art. 407 c.p.p., costituendo i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, di estorsione pluriaggravata anche dall'art. 7 D.L. 152/1991, di intestazione fittizia e di associazione finalizzata alla traffico di sostanze stupefacenti, la quasi totalità delle imputazioni del procedimento in esame.

Risultano inoltre soddisfatte anche le condizioni relative al numero degli imputati che hanno chiesto l'ammissione al rito abbreviato, che sono ben 47, di cui 30 con misure, nonché relativamente ai capi di imputazione in numero di 32.

Non possono sottacersi le difficoltà logistiche legate alla celebrazione delle udienze: il reperimento dell'aula che deve avere la necessaria capienza; la organizzazione delle videoconferenze, stante lo stato di detenzione in luoghi remoti di alcuni imputati, e precisamente quattro, sottoposti a regimi detentivi speciali (Chiovaro, Maranzano Tumminia e Sciarabba); le attese dovute alla traduzione degli imputati detenuti in case circondariali ubicate in diverse città dell'isola (Agrigento, Messina, Caltanissetta e Trapani); i contestuali impegni processuali di alcuni degli imputati (vedi per tutti l'imputato Lo Nigro che in data odierna risultava impegnato contestualmente innanzi alla 1° sezione del Tribunale di Palermo).

Oltre al dato relativo alla organizzazione logistica, si rileva altresì che il procedimento in questione attualmente nella fase del rito abbreviato, consta di un compendio probatorio di vastissime dimensioni, costituito principalmente, ma non esclusivamente, dagli esiti di

attività di intercettazione effettuata nei confronti di numerosi soggetti ed in diversi contesti ambientali , attività prolungatasi per diversi anni ed accompagnata da numerosi servizi di osservazione statici e dinamici .

Sul punto, giova evidenziare che gli atti del procedimento sono compendati in ben 54 faldoni .

Ne può valere la circostanza che la sospensione dei termini sia stata chiesta in questa fase e non prima, giacchè, in ossequio alla giurisprudenza che attribuisce una valenza prognostica al giudizio in questione in cui deve prendersi in considerazione l'attività ancora da compiere, è in questa fase che si sono prospettate, in modo evidente e non altrimenti ovviabile, i motivi di complessità già rilevati : le difficoltà ed esigenze organizzative; i tempi verosimilmente lunghi per la discussione finale , coinvolgente un notevole numero di difensori; il tempo necessario per lo studio del vastissimo compendio probatorio , per la valutazione delle questioni in fatto ed in diritto, per la comprensione dei diversi contesti criminali oggetto di indagine e delle relative differenze ed articolazioni , per la verifica delle singole condotte criminose contestate e delle varie e diverse posizioni soggettive.

P.Q.M.

Visto l'art. 304 n. 2 c.p.p.,

Sospende

I termini di durata massima della custodia cautelare per tutta la durata del procedimento , compresi i tempi occorrenti per la deliberazione della sentenza.

Palermo 10.2.2014

Il Giudice

dep. in uolentz
10/02/14

Il Cancelliere
dott. Rosalia Ferrigno



TRIBUNALE DI PALERMO

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

Il Giudice per l'Udienza preliminare, dott.ssa Wilma Angela Mazzara,

a scioglimento della riserva sulle questioni ed eccezioni formulate dai difensori degli imputati all'udienza del 4 febbraio 2014 in ordine alla regressione del procedimento alla fase antecedente o iniziale dell'udienza preliminare per inefficacia o nullità degli atti compiuti dal Giudice titolare, astenutosi per incompatibilità ex art. 34, co. 2 bis c.p.p.; , letti gli atti e sentite le parti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Le questioni ed eccezioni sollevate delle difese degli imputati sono infondate e pertanto deve essere affermata la validità ed efficacia degli atti compiuti dal Giudice astenutosi.

Giova in primo luogo evidenziare che il provvedimento del Presidente del Tribunale che ha accolto le dichiarazioni di astensione in data 27.1.2014 e 31.1.2014 ha, in entrambi i casi, espressamente dichiarato la efficacia degli atti compiuti dal Giudice astenutosi.

Ora, in applicazione del disposto dell'art. 42 n. 2 c.p.p. che precisa con chiarezza che "*il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia*", si ritiene che tale dichiarazione sia di per se sufficiente ad affermare la piena efficacia degli atti pregressi ed a superare la presunzione di inefficacia degli atti compiuti dal iudex suspectus.

In tal senso si è espressa la giurisprudenza di merito e di legittimità che ha affermato l'inefficacia soltanto degli atti compiuti successivamente alla emissione del provvedimento di accoglimento della dichiarazione di astensione e non degli atti compiuti precedentemente dal Giudice astenutosi, atti che conservano piena efficacia. (ex multis vedi Cass. sez. 2° n. 42351 del 9.11.2005 e Cass. sez. 6° n. 1391 del 26.10.2006).

La Giurisprudenza invocata dai difensori degli imputati (Cass. sez. Unite n. 13626 del 16.12.2010) riguarda il caso in cui il provvedimento di accoglimento della astensione non contenga alcuna indicazione sulla efficacia degli atti, ed in cui opera la presunzione di inefficacia degli atti compiuti dallo iudex suspectus.

Ma è evidente che il caso in questione, in cui ricorre una espressa dichiarazione di efficacia, è opposto e per così dire speculare a quanto preso in considerazione dalla sentenza citata; anzi è proprio il principio in questa enunciato che, a- contrario, nella parte in cui viene sottolineata la necessità della espressa dichiarazione di efficacia, che attribuisce particolare valenza " sanante " a tale dichiarazione.

Va inoltre affermata la competenza a provvedere in merito alla efficacia degli atti del Presidente del Tribunale giacchè è proprio il giudice che decide sull'astensione che conosce i profili di incompatibilità del giudice astenutosi e che quindi può valutare gli effetti di tale rilevata incompatibilità sugli atti in precedenza assunti.

E' stata affermata la sindacabilità del provvedimento del Giudice dell'astensione da parte del Giudice della cognizione ma avuto riguardo al giudizio dibattimentale; ciò in quanto nel dibattimento nel caso di sostituzione del Giudice, si presenta la necessità di rinnovare gli atti in precedenza compiuti da altro Giudice, per il principio di immutabilità fissato dall'art. 525 c.p.p., (Cass. sez. 2 n. 32367 del 17.7.2013).

E' evidente che tale norma si riferisce alla decisione emessa nel dibattimento, che è caratterizzato dall'essere anche la sede della formazione della prova. Del tutto differente è invece il caso dell'abbreviato semplice ove non si pone il problema della rinnovazione degli atti, giacchè in tale contesto il materiale probatorio su cui deve fondarsi la decisione è quello del fascicolo procedimentale allo stato degli atti.

Ma, anche ad argomentare diversamente, si rileva che nel caso in esame l'ammissione al rito abbreviato non è stata altro se non un atto di impulso processuale e non ha comportato alcun giudizio di merito, ed in tale ottica il rigetto dell'abbreviato condizionato è da collegarsi a valutazioni di economicità ed opportunità procedimentale che non hanno comportato valutazioni della posizione degli imputati nel merito.

Le superiori considerazioni consentono anche, a fortiori, di ritenere del tutto infondata la questione sollevata dall'avvocato Di Marco che ha chiesto non la dichiarazione di inefficacia degli atti compiuti dal Giudice astenutosi ma bensì la nullità per incapacità del Giudice ai sensi degli artt. 33, 178 lett. a) e 185 c.p.p..

/s

A tal proposito è appena il caso di rilevare che in subiecta materia non può farsi questione di nullità per incapacità del Giudice versandosi, al più, in ipotesi di incompatibilità del Giudice come chiaramente affermato dalla giurisprudenza che ha nettamente distinto le ipotesi previste dagli artt. 33 c.p.p. (incapacità) da quelle previste dall'art. 34 c.p.p. (incompatibilità) e dei relativi effetti : *"L'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen."* (da ultimo vedi Cass. sez. 6, sent. n 25013 del 04/06/2013).


Alla luce delle superiori considerazioni vanno rigettate le questioni ed eccezioni sollevate dai difensori degli imputati, deve essere affermata la efficacia e validità degli atti compiuti dai Giudici astenuti e conseguentemente negata la regressione del procedimento alla fase anteriore alla ammissione al rito abbreviato.

P.Q.M.

Rigetta le questioni ed eccezioni di cui in premessa e dispone procedersi oltre.

Palermo 10.2.2014

Il Giudice



Def. in calce
10/02/14

Il Cancelliere
dott. Rosalia Ferrigno

